



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Salute e politiche sociali

Via Gilli n. 4- 38121 Trento

T +39 0461 494171

F +39 0461 494159

pec dip.salute@pec.provincia.tn.it

@ dip.salute@provincia.tn.it

web www.trentinosalute.net

Spett.le

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

e, p.c. Spett.li

APSS – U.O. di Psicologia clinica
c.a. dott.ssa Elena Bravi

APSS – Dipartimento Amministrativo Ospedaliero
Territoriale – Servizio convenzioni
c.a. dott.ssa Cristina Belligolli

Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza

Loro sedi

Trento, 13 agosto 2019

Prot. n. D337/2019/506259 /1.1

Oggetto: Requisiti dei richiedenti l'accreditamento istituzionale ai sensi della legge provinciale n. 5 del 2016 in materia di assistenza e consulenza psicologica in Provincia di Trento. Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito all'approvazione della disciplina attuativa della legge provinciale n. 5 del 2016 in materia di assistenza e consulenza psicologica in Provincia di Trento (deliberazione della Giunta provinciale n. 743 del 24 maggio 2019 – deliberazione della Giunta provinciale n. 885 del 7 giugno 2019 – determinazione dirigenziale n. 204 del 24 giugno 2019), nonché alla prima nota esplicativa e di chiarimenti su alcuni aspetti dell'accreditamento istituzionale previsto dalla legge medesima (prot. D337/2019/489799/1.1.-2017-24 del 6 agosto 2019), per ulteriormente precisare quanto segue.

Con la nota sopra citata era stato specificato, in merito alla questione degli obblighi formativi ECM, che *"in tempi brevi seguirà una seconda nota contenente alcuni chiarimenti in ordine al requisito "essere in regola con gli obblighi formativi ECM" richiesto per presentare la domanda*

di accreditamento istituzionale per erogare l'assistenza psicologica ai sensi della L. P. n. 5/2016.”.

In merito, si comunica che la scrivente Provincia ha, la scorsa settimana, inoltrato al soggetto competente su questa materia (la Commissione nazionale per la formazione continua - CNFC) un quesito urgente per conoscere la normativa specifica da applicare agli psicologi, i periodi temporali di riferimento, il relativo numero dei crediti; il tutto, naturalmente, anche con riferimento all'unico documento ufficiale che risulta alla scrivente Provincia, ossia alla deliberazione della già citata Commissione CNFC del 25 ottobre 2018.

Ai sensi di quest'ultima (articolo 1) *“viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM, potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017 – 2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsti in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.”*

La scrivente Provincia si atterrà, ovviamente, alla risposta fornita dalla Commissione nazionale per la formazione continua e ne darà immediata comunicazione a codesto spettabile Ordine.

Si prega di dare comunicazione dei contenuti della presente nota con cortese urgenza.

Ringraziando, si porgono cordiali saluti



IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

MB/le